

STATUTO

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l'Associazione denominata "Amici del Mozambico", con sede nel Comune di Russi, Via E. Babini n° 1. Ogni eventuale futuro cambio di sede non necessita di modifiche del presente statuto.

L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono servire interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e attività

L'Associazione opera nel campo della solidarietà, del volontariato e della beneficenza in un rapporto di scambio culturale, sociale ed economico tra l'Italia e il Mozambico e ha come scopi principali:

- promuovere e realizzare progetti culturali, di formazione professionale, sociali ed economici rivolti all'infanzia, ai giovani, alle donne, alle fasce deboli, alle vittime della guerra con l'obiettivo di favorire lo sviluppo nei vari settori di attività lavorative e artigianali sostenibili e autonome;
- promuovere e realizzare azioni di sostegno per lo sviluppo delle istituzioni scolastiche,

sanitarie e di organizzazione sociale, culturale, artistica e sportiva;

- favorire lo scambio di studenti, giovani e altre fasce di popolazione per incentivare l'approfondimento reciproco della cultura, della lingua, delle tradizioni per una crescita e un arricchimento reciproco;

- sostegno ai bambini mozambicani favorendo anche le adozioni a distanza;

- promozione, incremento e diffusione del commercio equo-solidale;

- raccolta di fondi per famiglie e popolazioni mozambicane che versano in condizioni di disagio, emergenza o emarginazione sociali

A tal fine l'Associazione potrà:

- organizzare incontri, spettacoli, mostre, eventi per la divulgazione e l'attuazione dei propri fini;

- compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dei propri scopi compresa la raccolta di fondi tramite bancarelle, fiere, mercatini, iniziative di beneficenza, artistiche e culturali o altre iniziative nell'ambito di manifestazioni varie;

- collaborare con altre associazioni culturali, di volontariato, cattoliche, laiche, missionarie, enti, società, privati, organismi nazionali e internazionali, O.N.G. italiane e straniere aventi finalità e scopi comuni.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. a) contributi degli aderenti e di privati;
1. b) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
1. c) donazioni e lasciti testamentari;
1. d) entrate patrimoniali;
1. e) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
1. f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di marzo.

La quota associativa annuale ed altri contributi economici eventualmente versati dai soci durante l'esistenza dell'Associazione sono intrasmissibili, irripetibili, non rivalutabili.

Art. 4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto, anche se di altre nazionalità o residenti all'estero.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione del socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

1. a) mancato versamento della quota associativa per anni uno;
1. b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
1. c) persistenti violazioni degli obblighi statutari;

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica di fronte all'Assemblea dei soci.

Ogni socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 Doveri e diritti dei soci

I soci sono obbligati:

1. a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
1. b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

1. c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

1. a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
1. b) a partecipare con diritto di voto a tutte le Assemblee, comprese quelle per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
1. c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. a) l'Assemblea dei soci;
1. b) il Comitato Direttivo;
1. c) il Collegio dei Revisori;
1. d) il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate, e comunque entro un limite fissato dal Consiglio direttivo.

Art. 8 L'Assemblea

L'Assemblea è organismo sovrano e d'indirizzo dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

1. a) approva il bilancio consuntivo;

1. b) nomina i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti

1. c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

1. d) delibera l'esclusione dei soci;

1. e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o il Collegio dei Revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice – presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data delle riunioni, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali occorrono la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 9 Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice – Presidente e un Segretario.

Al Comitato Direttivo spetta di:

1. a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
1. b) predisporre il bilancio consuntivo;
1. c) nominare il Presidente, il Vice – Presidente e il Segretario;
1. d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
1. e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice – Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni 10 settimane, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha partecipato all'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente o, in assenza, al membro anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art. 12 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 Rinvio

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza delle esecuzioni o interpretazioni del presente

Statuto, nonché riguardante il rapporto associativo tra soci o tra l'Associazione e/o i suoi organi che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di tre Provibiri da nominarsi in Assemblea; essi nomineranno ex bono

te equo senza formalità di procedura.

Art.14 Norma finale

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.